



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 03/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 21 marzo 2014, n. 23

Proroga della scadenza dei termini di ultimazione lavori della Determinazione Dirigenziale n. 114 del 2 maggio 2011 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 28 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località dell'Olmo nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Daunia Monteleone S.r.l., con sede legale in Foggia.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1? marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

Rilevato che:

alla Società Daunia Monteleone Srl, con sede legale in Via Napoli, 121 - Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 2 maggio 2011 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 28 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località dell'Olmo nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

in data 31 ottobre 2011 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 31.10.2011 - 0012977, la società Margherita Srl ha comunicato l'inizio lavori a far data dal 28.10.2011 e depositava ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 31/2008 e dell'art. 7 della DD 251/2010, la seguente documentazione:

- Dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 31/2008;

- Dichiarazione del proponente che attesta la diretta esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 31/2008;

- Copia della dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n. 31/2008;

- Fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto in oggetto a favore della Regione Puglia, di importo non inferiore ad € 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera e) della Legge Regionale n. 31/2008;

- Fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dei luoghi a fine esercizio dell'impianto in oggetto, a favore del Comune di Monteleone di Puglia di importo non inferiore ad € 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera d) della Legge Regionale n. 31/2008;

con nota del 16.10.2012 acquisita agli atti al prot. AOO_159 del 17.10.2012 - 0009706 formulava richiesta di voltura dalla società Margherita Srl alla Società Daunia Monteleone Srl (quest'ultima

controllata interamente dalla prima) entrambe con sede in Foggia alla Via Napoli, 121 depositando:

- atto di trasferimento di ramo d'azienda;
- rinnovo fideiussione a garanzia esecuzione lavori;
- rinnovo fideiussione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi;
- copia pubblicazione avvenuto rilascio dell'A.U.;
- copia atto di nomina ed accettazione Direttore dei Lavori;
- dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi stabiliti ad accettazione degli obblighi ed impegni assunti dal proponente;
- dichiarazione di prosecuzione delle attività mediante i medesimi fornitori.

con nota prot. AOO_159 - 0006229 del 23/07/2013 l'Ufficio Energia avviava a carico della società Daunia Monteleone Srl una verifica amministrativa della D.D. 114/2011 di A.U. e della D.D. 141/2012 di voltura, chiedendo la sostituzione delle fideiussioni nonché una dichiarazione di atto notorio resa ai fini dell'attestazione del mantenimento dei requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa vigente.

con nota del 24.09.2013 acquisita agli atti al prot. AOO_159 del 24.09.2013 - 0007537 a seguito della verifica dell'Ufficio depositava:

- nuova fideiussione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi;
- copia pubblicazione avvenuto rilascio dell'A.U.;
- dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi stabiliti ad accettazione degli obblighi ed impegni assunti dal proponente;
- Visura camerale storica della società.

con nota consegnata a mano in data 14.11.2013 e acquisita agli atti al prot. 8966 del 15.11.2013, la società Daunia Monteleone Srl chiedeva una proroga di 24 mesi del termine di fine lavori, argomentando la richiesta con riferimento ai tempi che sono risultati necessari nella fase esecutiva della procedura di esproprio ed ai mutati meccanismi di incentivazione tariffaria che hanno comportato per la società di partecipare ad un'asta nazionale indetta dal GSE;

con nota pec del 14.1.2014, acquisita agli atti al prot. AOO_159 del 15.1.2014 - 0000291, la società Daunia Monteleone Srl chiedeva chiarimenti in merito alla richiesta di proroga di 24 mesi;

con nota prot. AOO_159 - 000598 del 24/01/2014, il Servizio Energia, verificata la scadenza del termine di validità del provvedimento di esclusione da VIA, formatosi per silenzio-assenso su statuizione in sede cautelare del TAR Puglia e sub iudice in attesa di discussione nel merito, confluito nell'Autorizzazione Unica n. 114/2011, ne disponeva la sospensione di efficacia e l'avvio di un procedimento di riesame della stessa, finalizzato al riscontro dei presupposti per l'annullamento d'ufficio ex art. 21/nonies L. 241/90;

con nota consegnata a mano in data 2.2.2014, acquisita agli atti al prot. AOO_159 del 4.2.2014 - 0000873, la società Daunia Monteleone Srl controdeduceva la suddetta nota prot. 598/2014, allegando anche la determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n. 38 del 08.01.2014, con la quale si è rinnovata l'esclusione da VIA dell'impianto eolico della società e della quale la Provincia aveva dato mera informativa al Servizio Energia in data 27.01.2014 riservandosene la pubblicazione sul BURP;

con nota prot. AOO_159 del 7.2.2014 - 978, il Servizio Energia: A) ha revocato la sospensione di efficacia dell'Autorizzazione Unica n. 114/2011; B) ha nuovamente avviato il riesame della suddetta Autorizzazione sulla base delle controdeduzioni della società e degli approfondimenti ritenuti necessari in merito al provvedimento ambientale n. 38/2014 della Provincia di Foggia, che risulta peraltro in evidente contrasto con l'assoggettamento a VIA disposto dal Servizio Ecologia Regionale con determinazione n. 90/2010 sospesa dal TAR Puglia e oggetto della fase di merito nell'ambito del contenzioso R.G. n. 948/2010 promosso dalla società e tuttora pendente; i Servizi regionali Ecologia ed Energia, infatti, hanno dato impulso ad Avvocatura Regionale per impugnare la determinazione della Provincia di Foggia prima citata presso il TAR Puglia;

sempre con la suddetta nota prot. AOO_159 del 7.2.2014 - 978, il Servizio Energia, inoltre, sospendeva

il procedimento di proroga attivato dalla società in considerazione sia del fatto che l'Autorizzazione Unica risulta efficace sino al 28.04.2014 sia della situazione di contenzioso descritta al punto precedente;

la società Daunia Monteleone srl ha proposto ricorso al TAR Puglia avverso il silenzio sull'istanza di proroga ed avverso il provvedimento del Servizio Energia prot. 978 del 07.02.2014 prima citato, nei confronti del quale forniva ulteriori controdeduzioni con nota consegnata a mano in data 11.2.2014, acquisita agli atti al prot. AOO_159 del 17.2.2014 - 0001112;

con nota pec del 14.3.2014, acquisita agli atti al prot. AOO_159 del 14.3.2014 - 0001829, lo studio legale Associato Mescia, in qualità di rappresentante della società Daunia Monteleone Srl, ha inviato atto stragiudiziale di diffida per l'esecuzione della sentenza del TAR Puglia Bari n. 344 del 13.3.2014 e dell'ordinanza del TAR Puglia Bari n.153 del 13.3.2014, con le quali il TAR ha accolto il ricorso sul silenzio ed accolto parzialmente l'istanza cautelare di annullamento del provvedimento prot. 978 del 07.02.2014 ordinando alla Regione di provvedere espressamente sull'istanza di proroga.

Considerato che:

- con riferimento al titolo autorizzativo, la scadenza del termine di conclusione dei lavori, stabilita in trenta mesi, decorre per espressa previsione normativa art. 4, comma 5, l.r. 31/2008 dall'inizio lavori;
- la previsione sopra riportata È stata oggetto di riproposizione nell'ambito della l.r. 25/2012 dal comma 20 dell'art. 5 il quale dispone il termine per il completamento dell'impianto È di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti.†
- la l.r. 25/2012 all'art. 5, comma 21 prevede espressamente la possibilità di proroga del termine disponendo che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU";
- la disposizione appena citata circoscrive la possibilità di concessione di proroghe ad una durata complessivamente considerata non eccedente i ventiquattro mesi;

Dato atto:

- che il termine entro il quale è attualmente previsto il completamento dei lavori è quello del 28/04/2014 in quanto decorrente dalla data di asserito inizio lavori e quindi dal 28/10/2011;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa ed in ottemperanza della sentenza n. 344/2014 del TAR Bari resa nel giudizio R.G. n. 115/2014 e dell'ordinanza n. 153/2014 del medesimo TAR resa nel giudizio R.G. n. 306/2014, si concede la proroga di mesi ventiquattro del termine di fine lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, per la realizzazione dell'impianto eolico, fatti salvi gli esiti dei predetti giudizi R.G. n. 306/2014 ed R.G. n. 948/2010 ed i provvedimenti in quella sede impugnati dalla società, nel caso in cui gli stessi giudizi, anche nell'eventuale sede di appello, registrino un esito favorevole per la Regione Puglia, nonché fatti salvi gli esiti dell'instaurando giudizio avverso la determinazione di esclusione da VIA n. 38/2014 della Provincia di Foggia, con conseguente caducazione dell'odierno provvedimento di proroga.

L'efficacia della proroga è subordinata al deposito di una nuova polizza fideiussoria a favore della Regione Puglia in sostituzione di quella prodotta dalla società che risulta scaduta in data 26.10.2013; la società Daunia Monteleone Srl è obbligata inoltre, entro la data del 28.4.2014 pena la decadenza del presente atto e delle DD. 114/2011 e 141/2012, a depositare apposite fidejussioni integrative, aventi i requisiti precisati nella nota prot. 6229 del 23/07/2013 trasmessa dall'Ufficio Energia, a copertura del periodo di proroga concesso.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 23 del 21 Marzo 2014 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alla documentazione agli atti d'Ufficio.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

L'eventuale prosecuzione dei lavori ed i relativi costi sono da intendersi a totale ed esclusivo rischio della Società Daunia Monteleone Srl, in considerazione dei contenziosi sopra citati. L'eventuale realizzazione di opere ed interventi da parte della Società Daunia Monteleone Srl nelle more della definizione dei suddetti contenziosi, non sarà preso in considerazione dal Servizio Energia ai fini di un provvedimento di annullamento del presente atto, che il Servizio Energia si riserva di adottare in base all'esito dei contenziosi medesimi.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto delle note della società, acquisite al prot. n. AOO_159 del 15.11.2013 - 0008966, n. AOO_159 del 15.1.2014 - 0000291, n. AOO_159 del 4.2.2014 - 0000873, n. AOO_159 del 17.02.2014 - 0001112, n. AOO_159 del 14.3.2014 - 0001829, della sentenza n. 344/2014 e dell'ordinanza n. 153/2014 del TAR Bari, in ordine alla proroga dei termini di ultimazione lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 28 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comune di Monteleone di Puglia (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata con DD. 114/2011 alla Società Margherita Srl e volturata con DD n. 141/2012 alla Società Daunia Monteleone S.r.l., con sede legale Foggia.

Di concedere, in ottemperanza delle pronunce del TAR Bari e con le riserve e le condizioni chiarite in premessa, la proroga di mesi ventiquattro del termine di fine lavori per la realizzazione dell'impianto eolico.

L'efficacia della proroga è subordinata al deposito di una nuova polizza fideiussoria a favore della Regione Puglia in sostituzione di quella prodotta dalla società che risulta scaduta in data 26.10.2013; la società Daunia Monteleone Srl è obbligata inoltre, entro la data del 28.4.2014 pena la decadenza del presente atto e delle DD. 114/2011 e 141/2012, a depositare apposite fidejussioni integrative, aventi i requisiti precisati nella nota prot. 6229 del 23/07/2013 trasmessa dall'Ufficio Energia, a copertura del periodo di proroga concesso.

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per

assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

I Comuni hanno competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere”.
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società,

al comune di Monteleone di Puglia ed al GSE.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
